

Comune di SOLIERA

(Provincia di Modena)

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E 2019/2021"**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTI

- L'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 che prevede:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

- Il principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Vista la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e i seguenti allegati di dettaglio relativi all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui:

- A) Elenco residui passivi riaccertati;
- B) Elenco residui attivi riaccertati;
- C) Variazione del bilancio di previsione 2018-2020;
- D) Variazione del PEG 2018-2020;
- E) Variazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- F) Variazione del PEG 2019-2021;

Preso atto inoltre che dopo l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, risulta rispettivamente pari ad € 121.651,00 ed € 3.161.082,78;

IL COLLEGIO ESPRIME

il proprio parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui e alla reimputazione degli stessi in funzione della competenza alle annualità 2019 e successive con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Lì, 20 Febbraio 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Gremano Camellini

Dott.. Paolo Rollo

Dott.ssa Annamaria Quaranta


